

**Allegato modifiche al Regolamento Comunale sul Nuovo Canone Patrimoniale di Concessione,
Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria**

| Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale n.58 del 29.12.2020 | Nuovo testo approvato con delibera Consiglio Comunale n. del |
|---|---|
| <p align="center">Articolo 23 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi</p> <p>1. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è applicata la misura base di tariffa stabilita dal secondo comma del precedente articolo per la categoria nella quale è compresa l'area occupata, con le seguenti riduzioni:</p> <p>a) cavi e condutture installate nel sotto-suolo stradale = riduzione del 50%</p> <p>b) cavi e condutture installate in soprassuolo, su strutture di sostegno installate su area pubblica o comunque soprastanti o attraversanti le stesse = riduzione del 50%</p> <p>c) impianti, cabine, manufatti costruiti su aree pubbliche = riduzione del 50%</p> <p>2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi non è dovuto alcun canone.</p> <p>3. in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a €. 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al n. 3 della lett. f) del secondo comma dell'art. 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi;</p> <p>4. Per le occupazioni permanenti con sovrappassi e sottopassi viari, il canone annuo è stabilito applicando la misura base della tariffa stabilita dal secondo comma del precedente articolo per la categoria nella quale è compresa l'area occupata per la superficie occupata dal sovrappasso o sottopasso, misurato al limite degli stessi</p> | <p align="center">Articolo 23 – Occupazioni con sovrappassi e sottopassi</p> <p>1. Per le occupazioni permanenti con sovrappassi e sottopassi viari, il canone annuo è stabilito applicando la tariffa stabilita per le occupazioni permanenti, in base alla categoria nella quale è compresa l'area occupata, per la superficie occupata dal sovrappasso o sottopasso.</p> |
| <p align="center">Articolo 24 - Passi carrabili</p> <p>6. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa standard, ridotta fino al 10 per cento .</p> | <p align="center">Articolo 24 - Passi carrabili</p> <p>6. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato come previsto dal comma 2 con tariffa ridotta fino al 10 per cento .</p> |

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Articolo 27 - Spettacoli viaggianti</p> <p>1. Per le occupazioni temporanee degli appositi spazi alle stesse riservati effettuate con le installazioni di circhi, teatri-tenda, attrazioni, giochi, divertimenti e strutture connesse dello spettacolo viaggiante, la superficie soggetta a pagamento è calcolata in misura pari al 20% di quella effettivamente occupata. Per tali occupazioni è applicata alla superficie così determinata la tariffa base corrispondente all'ultima categoria di cui all'art. 17.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 27 - Spettacoli viaggianti</p> <p>1. Per le occupazioni temporanee degli appositi spazi alle stesse riservati effettuate con le installazioni di circhi, teatri-tenda, attrazioni, giochi, divertimenti e strutture connesse dello spettacolo viaggiante, la superficie soggetta a pagamento è calcolata come previsto dall'art.19 comma 3. Per tali occupazioni è applicata alla superficie così determinata la tariffa base corrispondente all'ultima categoria di cui all'art. 17.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 33 - Fiere, manifestazioni ed altre iniziative</p> <p>2. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo si applica la tariffa approvata dalla Giunta Comunale per giorno, o frazione di giorno, di occupazione indipendentemente dalla durata oraria della stessa, differenziata in base alla fiera, manifestazione od iniziativa interessata:</p> | <p style="text-align: center;">Art. 33 - Fiere, manifestazioni ed altre iniziative</p> <p>2. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo si applica la tariffa oraria approvata dalla Giunta Comunale differenziata in base alla fiera, manifestazione od iniziativa interessata:</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 36 – Agevolazioni</p> <p>1. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è applicata la misura base di tariffa stabilita dal secondo comma del precedente articolo per la categoria nella quale è compresa l'area occupata, con le seguenti riduzioni:</p> <p>a) cavi e condutture installate nel sottosuolo stradale = riduzione del 50%</p> <p>b) cavi e condutture installate in soprassuolo, su strutture di sostegno installate su area pubblica o comunque sovrastanti o attraversanti le stesse = riduzione del 50%</p> <p>c) impianti, cabine, manufatti costruiti su aree pubbliche = riduzione del 50%</p> <p>2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi non è dovuto alcun canone.</p> <p>Al canone determinato in conformità agli articoli precedenti è applicata una riduzione percentuale nella misura sottoindicata, per le occupazioni realizzate nello svolgimento delle seguenti attività aventi finalità politiche ed istituzionali:</p> <p>a) manifestazioni ed iniziative popolari organizzate da partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali - 80%</p> <p>b) manifestazioni ed iniziative a carattere politico, ferma restando l'esenzione per i primi 10 mq. di occupazione ex art. 34, primo comma, lett. g) – 80%</p> <p>c) manifestazioni ed iniziative a carattere religioso non comprese nelle fattispecie ex art. 34, primo comma, lett. a) – 80%</p> <p>d) manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, artistico o storico – 80%</p> <p>e) manifestazioni ed iniziative effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 – 80%</p> <p>f) eliminazione visiva dei cavi esterni dei servizi pubblici sulle facciate del centro storico - 50%.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 36 – Agevolazioni</p> <p>1. Al canone determinato in conformità agli articoli precedenti è applicata una riduzione percentuale nella misura sottoindicata, per le occupazioni realizzate nello svolgimento delle seguenti attività aventi finalità politiche ed istituzionali:</p> <p>a) manifestazioni ed iniziative popolari organizzate da partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali</p> <p>b) manifestazioni ed iniziative a carattere politico, ferma restando l'esenzione per i primi 10 mq. di occupazione – 80%</p> <p>c) manifestazioni ed iniziative a carattere religioso non comprese nelle fattispecie di cui all'art. 21, secondo comma, lett. a) – 80%</p> <p>d) manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, artistico o storico – 80%</p> <p>e) manifestazioni ed iniziative effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 – 80%</p> <p>f) eliminazione visiva dei cavi esterni dei servizi pubblici sulle facciate del centro storico - 50%.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 37 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti</p> <p>5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 37 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti</p> <p>5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve</p> |

| | |
|--|--|
| essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. | essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. |
| <p>Articolo 38 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee</p> <p>2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00</p> | <p>Articolo 38 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee</p> <p>2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00</p> |
| <p>Articolo 51 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti</p> <p>5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.</p> | <p>Articolo 51 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti</p> <p>5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.</p> |